

**Protocollo di Intesa attuativo dell' Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 in materia di sicurezza nel settore edile**

Il giorno 26 giugno 2012, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:



- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale di categoria Paolo Bassani, con l'assistenza del Segretario regionale Patrice Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo e da Flavio Scagnetti funzionario della categoria edilizia;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale Mario Borin, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la **FILCA CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico;
- la **FILLEA CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini;
- la **FENEAL UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini;

Le parti

- visto l'obbligo formativo in edilizia sancito dall' art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal recente Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome Di Trento E Bolzano (di seguito denominata CRS) del 21/12/2011 pubblicato in G.U n. 8 del 11/01/2012.
- Visto che il suddetto accordo al punto 4 capoverso "condizioni particolari" recita "Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, e' riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. [...]"



- Visto il precedente Accordo Regionale del 15/04/2009 con il quale si dava seguito, in via sperimentale a quanto previsto dall'art. 40 del CCNL 23/07/2008, assegnando agli enti bilaterali dell'edilizia il compito di organizzare i corsi di formazione di 16 ore.
- Visto l'accordo nazionale 3 febbraio 2012, ad integrazione dell'accordo nazionale del 13 dicembre 2010, che prevede l'applicazione delle "16 ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza" per il settore edile artigiano.
- Vista la necessità di uniformare la vecchia disciplina contrattuale e normativa con le nuove disposizioni previste dall' Accordo CRS del 21/12/2011.

Convengono che

1. Come previsto al punto 11 dall' Accordo CRS del 21/12/2011 tutti i corsi avviati prima del 1 Settembre 2012, ai sensi dall'Accordo Regionale del 15/04/2009, relativi ai soggetti di prima assunzione e ai soggetti non di prima assunzione e/o imprenditori, sono comunque ritenuti validi per adempiere all'obbligo formativo.
2. Per i corsi che saranno organizzati dal 1 settembre 2012 in poi gli enti formativi sono tenuti ad effettuare un modulo di 16 ore, sulla base delle materie riportate di seguito, indipendentemente dalle caratteristiche del dipendente interessato (neo assunto o già in forza). Gli enti formativi adegueranno, quindi, i loro programmi alle prescrizioni contenute nell' Accordo CRS del 21/12/2011 pubblicato in G.U n. 8 del 11/01/2012, a partire dal 1 Settembre 2012.
3. Le materie oggetto di insegnamento sono le seguenti:

Formazione Generale (4 ore):

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione specifica (12 ore):

rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, dpi organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

4. Tale formazione specifica viene considerata corrispondente ai contenuti richiamati nell'accordo nazionale del 3 febbraio 2012, punti 1 e 2 e tiene conto dei rischi

specifici del settore costruzioni edili e stradali indicati al punto 4 dell'Accordo CRS 21/12/2011.

5. Tutta la formazione sarà impartita tramite corsi che si terranno all'esterno dell'impresa.
6. Le parti si danno atto che l'aggiornamento dell'attività formativa in edilizia avverrà ogni 5 anni e sarà costituita da un corso di 6 ore.
7. Con le stesse procedure previste dal presente accordo verranno organizzati anche i corsi sulle attrezzature previsti dall'art. 73 comma 1, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
8. Gli oneri dei corsi organizzati dagli enti formativi, di norma da effettuarsi durante il normale orario di lavoro, verranno sostenuti dalla Casse Edili e tali costi saranno posti a carico del "fondo sicurezza" (1%) di ciascun ente bilaterale. Per quanto riguarda i rimborsi per i corsi di cui al punto 6. e 7. questi saranno determinati dai Consigli di Presidenza delle Casse Edili Artigiane Venete.
9. L'onere del costo del lavoro, nel caso dei lavoratori già assunti al momento dell'attività formativa, è a carico del datore di lavoro. Le ore di formazione svolte sono da considerare, nel caso di lavoratori in forza, parificate alle ore ordinarie di lavoro per le quali è prevista la contribuzione CEAV/CEVA.
10. In ogni caso l'impresa artigiana o PMI dovrà essere in regola con i versamenti dovuti alle Casse Edili.
11. Entro il 31 luglio 2012 le vecchie "linee guida" verranno adattate alle nuove disposizioni ivi contenute.
12. Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si fa riferimento all'Accordo CRS del 21/12/2011 e ai contenuti dell'Accordo Regionale 15 aprile 2009 e successive modifiche o integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFARTIGIANATO del Veneto**

**FILCA-CISL del Veneto**

**CNA del Veneto**

**FILLEA-CGIL del Veneto**

**CASARTIGIANI del Veneto**

**FENEAL-UIL del Veneto**